



23746-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

STEFANO PALLA
LUCA PISTORELLI
BARBARA CALASELICE
ANGELO CAPUTO
PAOLA BORRELLI

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 801/2021
CC - 24/05/2021
R.G.N. 1766/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.

Lette la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Stefano Tocci, che ha concluso per il rigetto del ricorso, e la memoria dell'Avv. (omissis) che, nell'interesse del ricorrente, ha concluso insistendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata in data 11/11/2020, la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, la dichiarazione di ricusazione depositata, nell'interesse di (omissis) nei confronti del Presidente della Sezione penale del Tribunale di (omissis), (omissis), quale componente del collegio chiamato a pronunciarsi sull'incidente di esecuzione con il quale l'istante ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della sentenza del Tribunale di L'Aquila.

1.1. Secondo l'istante il Presidente ^(omissis) non potrebbe prender parte alla decisione, in quanto: la richiesta di sospensione si basa, tra l'altro, sulla censura di violazione dell'art. 648 cod. proc. pen. in considerazione dell'omessa notifica a ^(omissis) dell'impugnazione del coimputato ex art. 595, comma 1, cod. proc. pen.; l'impugnazione proposta dal coimputato ^(omissis) non sarebbe stata notificata a ^(omissis), omissione autorizzata dal Presidente ^(omissis) allorché illustrò al cancelliere addetto all'ufficio "post udienza dibattimento" del Tribunale di ^(omissis) il contenuto di una sentenza della Corte di cassazione che, ad opinione del Presidente ^(omissis), rendeva inutile la notifica dell'appello del coimputato ^(omissis), perché l'appello incidentale sarebbe stato improcedibile. Di conseguenza, secondo l'istanza di ricusazione si verserebbe nell'ipotesi di ricusazione di cui all'art. 37, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., avendo il presidente ^(omissis) manifestato indebitamente il proprio convincimento sul *thema decidendum* dell'incidente di esecuzione, e in quella di cui all'art. 36, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. avendo dato consigli e manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento di esecuzione fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Ad avviso della Corte non ricorrono i presupposti della prima causa di ricusazione invocata, in quanto il Presidente ^(omissis) non ha manifestato il proprio convincimento indebitamente, essendosi limitata, nell'esercizio delle sue funzioni di presidente di sezione, a illustrare al cancelliere addetto al *post* dibattimento le ragioni giuridiche, fondate su un recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, per le quali riteneva che non dovesse essere disposta la notifica dell'appello dell'imputato al coimputato non appellante. Neppure ricorrono i presupposti della seconda causa di ricusazione invocata, avendo il magistrato illustrato al cancelliere il contenuto di una sentenza della Corte di cassazione nell'ambito delle sue funzioni di Presidente della Sezione penale.

2. Avverso l'indicata ordinanza della Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione ^(omissis), attraverso il difensore Adv. ^(omissis) ^(omissis), articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Il primo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione in relazione alla causa di ricusazione ex art. 37, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., posto che il soggetto chiamato a decidere sulla notifica dell'appello al coimputato non appellante è – non già il giudice, bensì – il cancelliere, come previsto dall'art. 27 reg. esec. cod. proc. pen., sicché l'intervento del Presidente ^(omissis) sul punto è stato indebito.

Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione in relazione alla causa di ricusazione ex art. 36, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., posto che il termine "parere" ha un significato più ampio di quello di

convincimento e, nel caso di specie, il parere manifestato dal Presidente ^(omissis) consisteva in una manifestazione di opinioni che, pur riferibili al caso concreto, riguardavano, secondo la Corte di appello, tematiche di ordine generale, laddove, in realtà, il parere in questione era finalizzato a indurre il cancelliere a non notificare l'atto di appello del coimputato, il che coincide con l'oggetto dell'incidente di esecuzione.

3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Stefano Tocci ha concluso per il rigetto del ricorso; nell'interesse del ricorrente, l'Avv. ^(omissis) ha depositato una memoria con la quale insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo non è fondato.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il carattere "indebito" della manifestazione del convincimento del giudice di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., richiede che l'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale (Sez. 5, n. 3033 del 30/11/2017, dep. 2018, Romeo Gestioni, Rv. 272274; conf. Sez. 6, n. 43965 del 30/09/2015, Pasi, Rv. 264985). Non si rinviene questa assenza di qualsiasi necessità funzionale nel fatto dedotto come integrante la causa di ricsuzione in esame, posto che, ai sensi dell'art. 47-*quater*, primo comma, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), il presidente di sezione, tra l'altro, «sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari»; compiti di sorveglianza, questi, che ben possono essere esercitati, come nel caso di specie, attraverso l'indicazione da parte del presidente di sezione delle ragioni giuridiche sottese a un orientamento della giurisprudenza di legittimità rilevanti ai fini dell'andamento dei servizi della cancelleria penale.

3. Il secondo motivo, invece, è manifestamente infondato.

Invero, in tema di ricsuzione, non costituisce parere sull'oggetto del procedimento, a norma dell'art. 37, comma 1, lett. a), in relazione all'art. 36, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la manifestazione di opinioni inerenti a tematiche d'ordine generale (*ex plurimis*, Sez. 6, n. 18484 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 263540), quale senz'altro quella affrontata dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità segnalato dal Presidente di sezione alla cancelleria, tematica, afferente sì anche all'incidente di esecuzione, ma non certo esclusiva

ad esso, potendo venire in rilievo in una pluralità di altri casi, già decisi dal giudice ricusato ovvero chiamato a deciderli in futuro.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24/05/2021.

Il Consigliere estensore

Angelo Caputo
Angelo Caputo

Il Presidente

Stefano Palla
Stefano Palla

